

DELIBERAZIONE 18 maggio 2020, n. 619

Emergenza Covid-19 - promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari; prenotazione risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, all’art.22 comma 4 lett. b), cita il “servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari” individuandolo tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D. P. C. M.) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla G. U. n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che ha, tra l’altro, disposto che nell’ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni, che dispone all’art. 6, che la Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere e degli individui e della collettività;

Vista la L.R. n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ed in particolare gli articoli 52 e 58 riguardanti interventi tesi all’individuazione di situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, nonché alla creazione di reti locali di solidarietà sociale e dalla promozione di servizi di informazione, accoglienza e orientamento anche nei confronti di persone in condizioni di marginalità e di esclusione sociale;

Visto il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020” approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 che tra i propri dieci obiettivi chiave (Drivers) vede l’obiettivo 1 denominato “Ridurre le disuguaglianze di salute e sociali”;

Vista altresì la Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), nella quale:

- si sostengono politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari;

- si promuovono rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato, al fine di assicurare la cessione di beni non più commercializzabili ma sempre commestibili;

Visto in particolare l’articolo 3 della citata L.R. 32/2009, che prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un programma di interventi a valenza triennale, con i seguenti obiettivi:

- attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;

- promozione e sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;

- costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all’articolo 2 della L.R. 32/2009, favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;

- predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari;

Atteso che mediante la realizzazione degli interventi previsti dalla citata L. R. 32/2009, Regione Toscana intende promuovere altresì la cultura della buona nutrizione, dei corretti stili di vita e della prevenzione nutrizionale anche e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione che proprio per la loro condizione rimangono spesso al di fuori dei percorsi istituzionali dedicati;

Dato atto che il Banco Alimentare della Toscana Onlus risulta essere il soggetto del Terzo settore in grado di procedere allo svolgimento delle attività previste dal seguente atto perché dotato di un’organizzazione e di una rete territoriale specifica e peculiare, nonché in possesso dei requisiti richiesti previsti dall’art. 2 comma 1 della L.R. 32/2009 ed è stato individuato con decreto dirigenziale n. 18869 del 13/11/2019 per dare attuazione alle azioni del programma triennale approvate con D.G.R. n. 1091 del 27-08-2019;

Dato atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale il Governo ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19 e all’insorgenza di conseguenti patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Preso atto dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto inoltre del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Considerato che la Regione Toscana è impegnata a fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto promuovendo - in ambito sociale e sanitario - le necessarie azioni e iniziative di assistenza e protezione finalizzate a sostenere i bisogni essenziali che concorrono a determinare lo stato di benessere delle persone e a salvaguardare gli interessi collettivi e generali nonché i corretti stili di vita delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale;

Considerato che in quest'ottica emergenziale tutte le risorse disponibili sono necessariamente orientate a sostenere le reti territoriali formali e informali di solidarietà sociale, per implementare le risposte volte a contrastare le gli effetti sociali di questa epidemia e le conseguenti difficoltà socio-economiche che si manifestano nella nostra regione;

Considerato che l'emergenza della povertà alimentare può essere contrastata salvando le eccedenze dallo spre-

co, impedendo che queste diventino rifiuti e redistribuendole gratuitamente alle persone indigenti, infatti perdite e sprechi alimentari generano impatti negativi ambientali ed economici e la loro esistenza solleva questioni di carattere sociale;

Ritenuto opportuno individuare il Banco Alimentare della Toscana Onlus, già individuato quale soggetto in possesso dei requisiti richiesti previsti dall'art. 2 comma 1 della L.R. 32/2009 e stabilito, con decreto dirigenziale n. 18869 del 13/11/2019, quale soggetto preposto a dare attuazione alle azioni del programma triennale approvate con D.G.R. n. 1091 del 27-08-2019 quale soggetto beneficiario di un apposito contributo finanziario per l'intervento di carattere socio-sanitario di cui alla presente deliberazione e finalizzato a porre in essere azioni di assistenza e protezione dei bisogni essenziali delle persone sotto il profilo dell'acquisizione, recupero, stoccaggio e successiva distribuzione dei generi alimentari di prima necessità;

Ritenuto opportuno disporre, in questa fase emergenziale e straordinaria, che l'attività del Banco Alimentare della Toscana dovrà essere quella di:

- acquisire e recuperare generi alimentari di prima necessità, anche attraverso i rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato;

- effettuare presso la propria sede, lo stoccaggio delle merci acquisite;

- procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

Dato atto che, in attuazione del presente atto, il Banco Alimentare della Toscana Onlus dovrà presentare un progetto operativo di dettaglio in merito alle attività finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, in questa fase di emergenza, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari e che le spese sostenute nell'ambito di tale progetto dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione finale da parte dello stesso Banco Alimentare della Toscana Onlus;

Considerata, quindi, la necessità di assegnare, per i motivi espressi in narrativa, per esigenze straordinarie, risorse complessive pari a Euro 150.000,00 al Banco Alimentare della Toscana Onlus, al fine di sostenere e aiutare le famiglie toscane che si trovano in condizione di particolare fragilità socio-economica conseguente agli effetti del COVID-19, prenotando le relative risorse sul capitolo 24136 (PURO) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e dando atto che tale somma sarà

stornata al pertinente capitolo 24432 “CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI” (puro) con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di assegnare, per i motivi espressi in narrativa connessi alle esigenze straordinarie relative all'emergenza epidemiologica in atto, risorse complessive pari a Euro 150.000,00 al Banco Alimentare della Toscana Onlus, soggette a rendicontazione, al fine di sostenere e aiutare le famiglie toscane che si trovano in condizione di particolare fragilità socio-economica conseguente agli effetti del COVID-19, prenotando le relative risorse sul capitolo 24136 (PURO) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e dando atto che tale somma sarà stornata al pertinente capitolo 24432 “CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI” (puro) con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

2. di disporre, in questa fase emergenziale e straordinaria, che l'attività del Banco Alimentare della Toscana dovrà essere quella di:

- acquisire e recuperare generi alimentari di prima necessità, anche attraverso i rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato;

- effettuare presso la propria sede, lo stoccaggio delle merci acquisite;

- procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bi-

lancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia e dell'esecutività della variazione di bilancio di cui al punto 1);

4. di dare mandato al competente Settore della Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”, di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 18 maggio 2020, n. 621

Misure di contenimento degli effetti sociali causati dalla attuale emergenza epidemiologica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 60 “Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” della L.R. 77/2012 (Legge finanziaria per l'anno 2013) che prevede il sostegno regionale ad iniziative di microcredito e ad azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 17 comma 2 lettere a), b), d) e g), della L.R. 24 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il D.P.G.R. n. 17/R del 23/04/2013 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di attuazione dell' articolo 60 della Legge Regionale 27 dicembre n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” che stabilisce la tipologia del sostegno finanziario regionale, l'ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione, la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti, le finalità dei progetti, le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione;

Visto il decreto dirigenziale n.1614 del 05/05/2013 recante “Approvazione bando per finanziamenti regionali a progetti diretti a favorire l'inclusione sociale e la lotta alla povertà dei soggetti in condizioni di particolare fragilità come previsto dall'art. 60 della L.R. 77/2012 e dal regolamento attuativo DPGR n. 17/R del 23/04/2013”;